

# STATUTO DELLA SOCIETÀ PER GLI STUDI STORICI, ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(Aggiornato con le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8 marzo 1998)

## ART. 1

È costituita una Associazione culturale denominata « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ». La Società ha per scopo di: promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti e degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica; tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.

## ART. 2

Per conseguire i propri fini, la Società si propone di favorire e coordinare ricerche, di promuovere pubblicazioni, di indire conferenze, di organizzare riunioni e visite a scopo di studio e di collaborare con le Autorità competenti alla tutela degli archivi, delle biblioteche, dei centri storici, degli edifici e complessi architettonici ed ambientali, nonché di tutto ciò che offre interesse storico, archeologico od artistico.

## ART. 3

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto di nove membri di cui sette eletti dai Soci riuniti in Assemblea – liberamente e con voto singolo – e due nominati rispettivamente dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Cuneo. Altri membri, in numero non superiore a sei, possono essere cooptati, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente e con gli stessi poteri, dal Consiglio Direttivo, al fine di assicurare, ove del caso, idonea rappresentanza ai tradizionali nuclei storici della Provincia.

Il Consiglio Direttivo ed ogni altra carica sociale durano un triennio.

## ART. 4

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore delle Pubblicazioni, il Direttore del Bollettino della Società, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio nomina inoltre il Comitato di Redazione del Bollettino, scegliendone i componenti fra i soci, anche al di fuori del Consiglio stesso; con quest'ultimo criterio può nominare anche l'Archivista, il Bibliotecario, il Responsabile dell'archivio fotografico, il Responsabile del materiale storico-etnografico, i Responsabili organizzativi di singole iniziative.

## ART. 5

Il Consiglio, su iniziativa del Direttore delle Pubblicazioni, può designare di volta in volta, per l'esame di particolari volumi proposti alla Società per la pubblicazione (di cui al successivo articolo 12, paragrafi a, b, c), tre persone di specifica competenza perché relazionino per iscritto al Consiglio, cui spetta al riguardo ogni decisione definitiva.

## ART. 6

Il Consiglio può delegare determinati compiti, per singole evenienze e per tempo limitato, a Soci estranei al Consiglio. Tutti i compiti delegati devono essere espletati entro il periodo durante il quale il Consiglio resta in carica.

## ART. 7

Il Presidente rappresenta la Società. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Secondo l'indirizzo del Consiglio, ed in accordo con questo, compie tutti gli atti di amministrazione del patrimonio sociale, rappresentato dalle quote di associazione e da quanto, a qualunque titolo, viene acquisito dalla Società.

Tutte le somme di spettanza della Società devono essere depositate presso un primario Istituto di Credito in Cuneo e Provincia, precisandosi le modalità dei prelievi e la firma delle eventuali quietanze.

Il Presidente cura, in accordo con il Consiglio, la formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, contenenti il rendiconto economico e finanziario della società, sottoponendoli all'esame dell'Assemblea annualmente, previo parere dei Revisori dei Conti.

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente determina, d'accordo con il Consiglio Direttivo, idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e rendiconti.

## ART. 8

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ove questo sia impedito o, in caso di sue dimissioni, prima dello scadere del triennio di cui all'art. 3.

## ART. 9

Il Segretario cura la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, dei quali redige i verbali, e tiene in consegna l'archivio della Società ed ogni altro oggetto o documento di interesse sociale.

## ART. 10

I Revisori dei Conti sono eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti.

## ART. 11

Il Collegio dei Proviviri consta di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci per un triennio e non rieleggibili se non tre anni dopo aver adempiuto le loro funzioni.

#### ART. 12

Il Direttore delle Pubblicazioni cura le edizioni sociali, previa approvazione del Consiglio Direttivo:

- a) « Studi monografici »;
- b) « Memorie »;
- c) « Edizioni di Fonti ».

Il Direttore del Bollettino della Società, in collaborazione con il Comitato di Redazione e con il Direttore delle Pubblicazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo, cura l'edizione del « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

#### ART. 13

L'Assemblea dei Soci si convoca in Cuneo una volta almeno all'anno entro il primo semestre, in sessione amministrativa ordinaria per approvare il bilancio e per ogni altra evenienza indicata all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera al domicilio risultante dai documenti associativi, da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. Essa è valida, in prima convocazione, quando riunisce la maggioranza dei soci.

La seconda convocazione può tenersi in giorno successivo nel caso di mancanza della maggioranza dei soci. Essa è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni legittimamente assunte obbligano tutti i Soci.

Le stesse disposizioni si applicano per l'elezione delle cariche sociali.

#### ART. 14

L'Assemblea dei Soci si convoca di norma in Cuneo, ed occorrendo in altri luoghi della Provincia, almeno due volte all'anno in sessione scientifica.

L'ordine del giorno viene distribuito a tutti i Soci: ogni Socio può chiedere alla presidenza di presentare comunicazioni.

#### ART. 15

I Soci si distinguono, esclusivamente in relazione alle modalità di corresponsione della quota, in « ordinari » e « vitalizi ».

Oltre alle persone fisiche possono essere iscritti fra i Soci Enti ed Associazioni.

Con la domanda di associazione il Socio ordinario si impegna a versare, entro il mese di aprile, la quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci vitalizi le Persone e gli Enti che versano « una tantum » i rispettivi importi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo e devono essere proposti da almeno due altri Soci.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed assumono gli stessi obblighi nei confronti della Società.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

#### ART. 16

La quota di socio ordinario può essere ridotta, a condizione di reciprocità, con delibera del Consiglio Direttivo per tutti coloro che sono regolarmente Soci di sodalizi affini operanti nella Provincia.

#### ART. 17

In forza di delibera motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea dei Soci, vengono iscritti all'Albo d'Onore della Società coloro che, in virtù di segnalate benemerienze scientifiche e sociali, abbiano illustrato nel campo degli studi storici, archeologici ed artistici la Provincia di Cuneo ed i territori compresi nella sua tradizione storica.

#### ART. 18

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società.

Possono sottoporre alla presidenza qualunque problema di carattere storico, archeologico ed artistico.

Ai Soci sarà inviato gratuitamente il « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ».

#### ART. 19

Alle riunioni scientifiche promosse dalla Società possono intervenire, oltre ai Soci e le persone di famiglia, anche altre persone presentate da Soci.

#### ART. 20

Nella Società, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno costituirsi sezioni scientifiche che raggruppino fra i Soci gli studiosi di particolari discipline.

Il Consiglio regolerà il modo della loro costituzione e della collaborazione ai fini sociali.

#### ART. 21

Per la biblioteca, per la raccolta delle collezioni, nonché per la sede, che può essere aperta ai Soci, si potrà provvedere con regolamento speciale, approvato dall'Assemblea.

Norme speciali potranno essere stabilite dal Consiglio per disciplinare le modalità di pubblicazione nel « Bollettino » e nelle altre raccolte sociali.

#### ART. 22

Le modificazioni del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci, convocata in sede straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 23

La cessazione della Società o la sua fusione con altre dovrà essere deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea all'uopo convocata, in sede straordinaria, stabilendosi, con le stesse modalità, la disciplina della devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 24

I Soci possono recedere con dimissioni date per mezzo di lettera raccomandata inviata alla presidenza entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Decadono per deliberazione del Consiglio i Soci morosi dopo formale sollecito scritto.

La quota sociale è intrasmissibile, tanto tra vivi che a causa di morte.

ART. 25

Hanno carattere di necessaria applicazione, anche in contrario a qualsiasi altra previsione statutaria, le disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, che qui espressamente si riassumono:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa ».

ART. 26

Il presente Statuto abroga ogni precedente disposizione.

Visto, per inserzione

Cuneo li 8 marzo 1998.

All'originale firmato:

Rinaldo COMBA

Massimo MARTINELLI Notaio

# Riconoscimento Giunta Regionale del Piemonte

## GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 297 Adunanza 9 novembre 1998

L'anno millenovecentonovantotto il giorno 9 del mese di novembre alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Antonino MASARACCHIO Vice Presidente e degli Assessori Franco Maria BOTTA, Angelo BURZI, William CASONI, Ugo CAVALLERA, Antonio D'AMBROSIO, Giuseppe GOGLIO, Giampiero LEO, Gilberto PICHETTO FRATIN, Roberto VAGLIO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente GHIGO e gli Assessori BODO, RACCHELLI.  
(Omissis)

D.G.R. n. 22 - 25857

### OGGETTO:

« Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo ».  
Riconoscimento della personalità giuridica privata.

A relazione dell'Assessore BURZI:

Vista l'istanza del Presidente della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, di riconoscimento della personalità giuridica privata;

dato atto che l'Associazione che non ha fini di lucro con D.M. del 6 agosto 1935 era già stata elevata a Sezione della Regia Deputazione Subalpina di Storia Patria;

rilevato che con atto del Dr. Massimo MARTINELLI, notaio in Fossano, in data 8 marzo 1998, repertorio n. 113969, si è svolta un'Assemblea straordinaria della Società in oggetto ove è stata approvata la ricognizione storica degli elementi costitutivi della Società e del suo assetto statutario nel modo che segue:

« Il 15 gennaio 1929 in Cuneo, su iniziativa del Sen. Ing. Luigi Burgo, presso lo studio del Dr. Attilio Bonino, viene, da undici promotori presenti e da sette promotori aderenti, costituita la "Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo" con sede in Cuneo, presso i locali della Biblioteca Civica, in via Cacciatori delle Alpi numero 8.

– Dal 1° luglio 1929 esce con cadenza semestrale il Bollettino sotto il titolo "Comunicazioni della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", organo ufficiale della società, recante numero 143 (centoquarantatre) soci effettivi.

– Con Decreto Ministeriale del 6 agosto 1935 la Società è stata elevata a "Sezione della regia Deputazione Subalpina di Storia Patria".

– In data 11 gennaio 1949 in Cuneo, viene effettuata la ricostituzione della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo. I bollettini, fin dal 1929, hanno sempre avuto continuità con cadenza semestrale ed assumono il titolo di "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo".

– In data 9 maggio 1965, in Cuneo, l'Assemblea approva un nuovo Statuto e relative cariche sociali; statuto depositato in atti del Notaio Martinelli con rogito in data 8 luglio 1988 repertorio 24489/3828 registrato a Fossano il 18 luglio 1988 al numero 341 serie 1<sup>a</sup>.

– In data 10 marzo 1996 l'Assemblea approva alcune modifiche statutarie per adeguamenti fiscali ed organizzativi, depositato in atti dal Notaio Martinelli stesso con altro rogito in data 28 novembre 1997 repertorio 111797/15540 registrato a Fossano il 9 dicembre 1997 al numero 627 serie 1<sup>a</sup>.

– Sino ad oggi, la Società ha avuto un assetto riconducibile a quello previsto dagli artt. 36-42 del Codice Civile per le Associazioni non riconosciute »;

atteso che con lo stesso atto è stato approvato un nuovo testo di Statuto della Società;

rilevato che scopo della Società è quello di promuovere la ricerca, la raccolta, il restauro, la conservazione e lo studio dei documenti storici, delle memorie, dei monumenti, degli oggetti d'arte della Provincia di Cuneo e dei territori compresi nella sua tradizione storica;

tutelare, promuovere, valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 numero 1409; cooperare – anche attraverso lo svolgimento di studi e l'allestimento di pubblicazioni, incontri e manifestazioni – con gli Enti

preposti alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale, con le altre Società aventi scopi affini, e con gli Enti pubblici operanti nella Regione.  
tenuto conto che tale scopo è riconducibile a quanto previsto all'art. 49 del D.P.R. 616/77;  
visto il bilancio consuntivo, anno 1997, che pareggia sulla somma di L. 176.654.879, con un utile netto di esercizio pari a L. 2.184.083;  
atteso la sufficienza dei mezzi finanziari necessari al conseguimento degli scopi statutari;  
visto il parere favorevole al riconoscimento, espresso dalla competente Direzione regionale alla cultura, con nota n. 13284 del 30.9.1998;  
visti gli artt. 14 e 49 del D.P.R. 616/77;  
visti gli artt. 12 e segg. del Codice Civile;  
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

la « Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo », è riconosciuta quale persona giuridica privata.  
È approvato l'allegato Statuto che composto di n. 26 articoli costituisce per integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.  
(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Antonino MASARACCHIO  
Direzione Affari Istituzionali  
e Processo di Delega  
Il funzionario verbalizzante  
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 novembre 1998.